

Delibera giunta n. 78 dd. 30.08.2017

OGGETTO: Autorizzazione ai fini patrimoniali al Sig. Perozzo Giuseppe per realizzazione appostamento fisso di caccia sulla p.f. 1310 in loc. Civerone di proprietà del Comune di Castelnuovo.

Premesso che con nota pervenuta in data 02/08/2017 prot. 3734 il Rettore della locale riserva di caccia, ha chiesto l'autorizzazione ai fini patrimoniali per l'appostamento di un appostamento per la caccia per conto del proprio associato Perozzo Giuseppe .

Dopo attenta valutazione si ritiene opportuno accogliere la richiesta, anche in considerazione della rilevanza socio – culturale che la caccia ha storicamente avuto nella nostra comunità al fine di consentire l'esercizio delle attività venatorie in conformità alle condizioni ed adempimenti previsti dalla normativa provinciale in materia;

Rilevato inoltre che per la concessione dei fondi per l'allestimento di appostamenti di caccia non viene richiesto alcun corrispettivo monetario in quanto i titolari si accollano l'onere della pulizia del bosco nell'intera area circostante;

Reputato opportuno che l'autorizzazione in parola abbia validità di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza; per esigenze di interesse pubblico la suddetta autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni;

Preso atto che la realizzazione di appostamenti fissi e temporanei di caccia è disciplinata urbanisticamente dall'art. 97 c. 1 lett. b) della L.P. 04.03.2008 n. 1 e ss.mm. ed ii.;

Vista la L.P. 15/2015, in particolare l'art. 78 c.2 lett. h) che qualifica come attività libera la realizzazione degli appostamenti di caccia;

Vista la L.P. 24/1991, in particolare l'art. 27, ed esaminati i criteri approvati dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 2844/2003 ;

Vista la L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

Visto lo Statuto del Comune vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, ai sensi dell'art. 81, c.1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa pertanto non necessita del parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la Riserva Comunale Cacciatori di Castelnuovo, per conto dell'associato Perozzo Giuseppe nato a Castelnuovo il 05/10/1962 all'allestimento di n. 1 appostamento fisso di caccia sul territorio comunale e precisamente sulla p.f. 1310 in loc. Civerone di proprietà del Comune di Castelnuovo come evidenziato nella richiesta dd. 02/08/2017, pervenuta in pari data al prot. 3734, alle condizioni di seguito indicate:
 - a) L'appostamento di caccia dovrà essere utilizzato unicamente dal concessionario e non potrà essere dato in uso ad altri cacciatori.
 - b) Il concessionario avrà l'onere di mantenere in efficienza il proprio appostamento di caccia e di mantenere in ordine e pulizia l'area nelle immediate vicinanze dell'appostamento di caccia.
 - c) Su ogni appostamento di caccia dovrà essere apposta una targhetta identificativa del concessionario, come previsto dall'art. 18 c. 13 del regolamento della L.P. 09.12.1991 n. 24 allegato F).
 - d) Qualora il concessionario non intenda utilizzare più il suo appostamento di caccia, dovrà essere demolito a cura e spese dello stesso e i luoghi dovranno essere riportati allo stato originale.
 - e) Il Custode forestale è incaricato di verificare il rispetto del presente disciplinare; eventuali violazioni saranno punite ai sensi delle disposizioni forestali.
 - f) ogni titolare sarà ritenuto responsabile civilmente per eventuali danni occorsi a terzi in ragione dell'allestimento degli appostamenti sopra autorizzati;
 - g) l'eventuale dismissione dell'appostamento autorizzato dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale;
2. Di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 1) ha validità di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza; per esigenze di interesse pubblico la suddetta autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni;
3. di inviare la presente deliberazione all'interessato e alla Riserva comunale cacciatori Castelnuovo;
4. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
5. di dichiarare, con votazione unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 c. 4 del TURLOC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L al fine di rendere operative le disposizioni ivi contenute in tempi ristretti.
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.